



In consultazione le proposte di emendamenti ai principi contabili per  
le società cooperative

[Condividi](#)

L'OIC ha pubblicato in consultazione alcune proposte di [emendamenti ai principi contabili nazionali](#) al fine di disciplinare **alcuni istituti tipici delle società cooperative**. (Link sito: <https://www.fondazioneoic.eu/>)

Le Bozze emendative riguardano:

l'OIC 28 - **Patrimonio Netto**;

l'OIC 9 - **Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**;

l'OIC 12 - **Composizione e schemi del bilancio d'esercizio**.

Gli interessati possono inviare eventuali osservazioni entro il 16 luglio 2021.

### **Emendamenti OIC 28 - *Patrimonio netto***

Come si legge nelle "*motivazioni*", della bozza del documento emendativo, l'OIC intende introdurre i paragrafi 9A, 23A e 23B e integrare il paragrafo 41, del principio **OIC 28 - *Patrimonio netto*** per quanto concerne l'informativa da rendere in nota integrativa per le società cooperative.

Nel dettaglio, nel nuovo paragrafo 9A viene **disciplinata la classificazione delle azioni dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa**,

**previste dalla legge 59 del 1992.** Tale legge ha introdotto specifiche norme in materia di società cooperative, prevedendo questi strumenti con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere adeguatamente sul mercato la loro funzione mutualistica (cfr. par. 15, della [Relazione allo schema di D.Lgs., recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.»](#) in **“Finanza & Fisco” Suppl. al n. 6/2003, pag. 802**). **Tenendo conto della tipizzazione operata dal legislatore, è stata prevista la classificazione nel capitale sociale al pari delle altre categorie di azioni.**

Mentre ai **paragrafi 23A e 23B** è stato disciplinato il **trattamento contabile dei ristorni**, previsti all’articolo 2545-*sexies* c.c.:

L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenza nella prassi.

Infatti:

- alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico;
- altre contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.

Nel definire il trattamento contabile dei ristorni **sarà necessario** verificare l’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dallo statuto o regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa **non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci**, il ristorno sarà contabilizzato nell'esercizio in cui l'assemblea dei soci delibera l'attribuzione del ristorno ai soci, al pari di una distribuzione di utile. Al riguardo evidenziato che a differenza dei dividendi, **i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito**, ma proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio, e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.

Diversamente, se lo statuto o il regolamento **prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci**, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. Ad esempio, nel caso di cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno andrà ad integrare i costi dell'esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi dell'esercizio. Quanto appena detto vale anche per le obbligazioni esistenti alla data di bilancio, ancorché condizionate al verificarsi di determinate circostanze stabilite nello statuto e nel regolamento.

## **Emendamenti OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**

Con le modifiche in oggetto, l'OIC ha modificato il paragrafo 26A per chiarire

che nel calcolo del **tasso di sconto per valutare il valore d'uso** di un'attività **è appropriato tenere conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve**. Tale tasso infatti - essendo il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa - deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa, che è influenzato dalle limitazioni previste dall'articolo 2514 del codice civile. Inoltre, tenuto conto della **specificità dell'istituto dei ristorni**, si è chiarito nel paragrafo 26A che se le previsioni di attribuzione dei ristorni sono state considerate come distribuzione di utili ai soci, e quindi non incluse nei flussi finanziari attesi, queste saranno considerate nella determinazione del tasso di sconto.

### **Emendamenti OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio**

*(Appendice C - Informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative (a mutualità prevalente) - art. 2513 e 2545-sexies del codice civile)*

Infine, nella bozza di emendamenti ai principi contabili nazionali, previsto che nella **nota integrativa** si deve documentare la **condizione di prevalenza**, evidenziando contabilmente che:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, **la condizione di prevalenza** è documentata **facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti**.

Ai sensi dell'art 2545-*sexies* del codice civile, le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Questa informativa può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa.

[Link alla Bozza per consultazione - Emendamenti agli OIC - Specificità delle società cooperative](#)

(Link sito: <https://www.fondazioneoic.eu/>)